

===== STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE =====

===== GRUPPO AZIONE LOCALE =====

===== "Marghine" =====

Art. 1 Costituzione =====

E' costituita una Fondazione denominata Gruppo di Azione

Locale "Marghine", con sede in Macomer, Corso Umberto n. 186.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della

Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto

genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e

seguenti del Codice Civile e dall'articolo 1 comma 1 del

D.P.R. 361/2000. =====

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire

utili. =====

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della

Regione Sardegna. =====

Art.2 Scopi =====

La Fondazione si propone il seguente scopo: =====

La crescita economica, sociale e culturale delle comunità

della regione storica Marghine mediante la valorizzazione in

generale delle risorse specifiche locali ed in particolare

delle zone rurali attraverso un piano di sviluppo locale con

una strategia territoriale condivisa. =====

Art.3 Attività strumentali, accessorie e connesse =====

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra

l'altro: =====

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ad altro titolo; =

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione); =====

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; =====

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; =====

f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori dello stesso settore o dei settori della cultura, delle tradizioni, della ricerca; =====

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità; =====

h) partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della fondazione, ed in primo luogo al bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) in attuazione dell'approccio Leader del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna. =====

Art.4 Vigilanza =====

La Regione Sardegna vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile. =====

Art.5 Patrimonio =====

Il patrimonio della Fondazione è composto da una parte delle quote sociali versate all'atto della costituzione della Fondazione e stabilite dall'Assemblea dei partecipanti, che

nella fase iniziale dovranno corrispondere almeno alla somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), di cui euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) compongono il fondo di gestione ed euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) compongono il fondo di dotazione: =====

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti; =====
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; =====
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; =====
- da contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti Internazionali con espressa destinazione al patrimonio; =====
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; =====
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici. =====

La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera il loro impiego

in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I

lasciti testamentari sono accettati con beneficio di

inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle

donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti

devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che

vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle

attività che la Fondazione direttamente o indirettamente

esercita. =====

Art.6 Fondo di gestione =====

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da una

parte delle quote di partecipazione ammontante ad euro

130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero): =====

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e

dalle attività della Fondazione medesima; =====

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che

non siano espressamente destinate a patrimonio; =====

- da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti

da parte della Unione Europea, dello Stato, di Enti

Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati non

espressamente destinati al patrimonio; =====

- dai contributi volontari dei Fondatori, Partecipanti,

Sostenitori; =====

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,

strumentali e connesse. =====

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate

per il funzionamento della Fondazione stessa e per la
realizzazione dei suoi scopi. =====

Art.7 Esercizio finanziario =====

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il
31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni
anno il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto
economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il
rendiconto patrimoniale, economico e finanziario
dell'esercizio decorso. Il bilancio economico di previsione
ed il rendiconto economico e finanziario devono, unitamente
al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato
approvato, essere depositati nei modi di legge nonché
trasmessi, insieme alla relazione sull'attività della
Fondazione, alla Regione Sardegna. =====

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono contrarre impegni ed assumere
obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio
approvato. =====

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente
contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da
membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega e dal
Direttore in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi
conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio di
Amministrazione stesso. =====

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere

impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione

precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della

fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per

l'incremento o il miglioramento della sua attività. =====

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione

nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a

meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

per legge. =====

Art.8 Membri della Fondazione =====

I membri della Fondazione si dividono in: =====

- Fondatori; =====

- Partecipanti; =====

- Sostenitori. =====

Art.9 Fondatori =====

Sono considerati Fondatori i soggetti pubblici e privati

indicati nell'elenco allegato al presente statuto. =====

Art.10 Partecipanti =====

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone

fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti

che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un

contributo (annuale) il cui importo sarà determinato

dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio. ==

Art.11 Sostenitori =====

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone

fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti

che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un
contributo, nella misura, superiore a quella prevista per i
"Partecipanti", che verrà determinato dal Consiglio di
Amministrazione, ovvero con una attività, anche
professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di
beni materiali od immateriali. =====
Art.12 Ammissione nuovi soci =====
Le domande di ammissione devono essere presentate per
iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie
indicazioni soggettive, la categoria di socio a cui intende
aderire (Fondatore, Partecipante, Sostenitore) e la
dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente
Statuto e dei regolamenti. =====
Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie
informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in
merito all'accoglimento della domanda. =====
Art.13 Esclusione e recesso =====
Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza
assoluta, l'esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti o dei
Sostenitori per i seguenti motivi: =====
- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri
derivanti dal presente Statuto; =====
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con
le altre componenti della Fondazione; =====
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; =====

- apertura di procedure di liquidazione; =====

- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o

sostitutive della dichiarazione di fallimento; =====

I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni

momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere

di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Enti

Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente

con otto mesi di preavviso; tuttavia, in caso di modifica

statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale

modifica potrà recedere anche senza preavviso. =====

Art.14 Organi della Fondazione =====

Sono organi della Fondazione: =====

- l'Assemblea di Indirizzo; =====

- il Consiglio d'Amministrazione; =====

- il Presidente; =====

- il Comitato Tecnico Scientifico; =====

- il Collegio dei Sindaci Revisori. =====

Art.15 Assemblea di Indirizzo =====

L'Assemblea di indirizzo è costituita dai Fondatori, dai

Partecipanti, dai Sostenitori e si riunisce almeno una volta

all'anno su convocazione del Presidente. =====

Nell'Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto. Non è

possibile la delega ad altro Socio. =====

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della

Fondazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà

104

opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli

altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge,

mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta

elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni

prima del giorno fissato per l'assemblea. =====

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine

del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda

convocazione, nonché il luogo della riunione. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione,

ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice

Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di

quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea. =====

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è

sottoscritto dal Presidente e dal Direttore. =====

L'Assemblea può istituire dei tavoli tematici il cui

funzionamento è demandato ad apposito regolamento. =====

L'Assemblea di Indirizzo è ordinaria e straordinaria. =====

Art. 16 Assemblea di Indirizzo Ordinaria =====

L'Assemblea ordinaria: =====

a) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto

economico e finanziario; =====

b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione; =====

c) elegge il presidente della Fondazione; =====

d) approva il Regolamento di Gestione; =====

e) approva il Piano di Sviluppo Locale (PSL) e le sue

modifiche; =====

f) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione

ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi

e delle attività previsti nello statuto; =====

g) nomina i membri del Collegio dei Revisori; =====

h) determina l'ammontare delle quote di adesione; =====

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta

all'anno entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio

annuale. =====

L'Assemblea in prima convocazione è costituita con la

presenza diretta della metà più uno dei soci; in seconda

convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero

di soci presenti. =====

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono

prese a maggioranza degli intervenuti. =====

Art. 17 Assemblea di Indirizzo straordinaria =====

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto

Costitutivo e dello Statuto, in merito allo scioglimento

della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, sulla

nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi

altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza

dalla legge o dal presente Statuto. =====

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente

costituita con la presenza, diretta dei due terzi dei soci,

ed in seconda convocazione con la presenza, diretta della

metà più uno, dei soci. =====

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono

prese con il voto favorevole della metà più uno degli

intervenuti. =====

Art. 18 Consiglio di Amministrazione =====

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione eletto dall'Assemblea e formata da un massimo

di sette membri, compreso il presidente, di cui cinque membri

espressione della componente privata della Fondazione e

rappresentanti delle parti economiche e sociali e della

società civile, quattro giovani (con età inferiore a quaranta

anni) e quattro donne. =====

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili

soltanto per un altro mandato. =====

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di

amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza

limitazioni, escluse quelle che per legge o per Statuto sono

demandate all'Assemblea o al Presidente o al Direttore. =====

In particolare: =====

a) elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente; =====

b) redige il bilancio secondo le disposizioni di legge,

corredato da una relazione sull'andamento della gestione; =====

c) delibera sull'ammissione dei nuovi soci; =====

d) delibera sull'esclusione dei soci; =====

e) propone all'Assemblea il Regolamento; =====



117

f) controlla i requisiti degli aderenti la Fondazione

(Fondatori, Partecipanti, Sostenitori); =====

g) dirime le eventuali controversie tra i soci e la

Fondazione; =====

h) nomina il direttore, ed il personale fissandone i compensi;

j) nomina il Comitato Tecnico Scientifico; =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal

Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice

Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque

almeno ogni centottanta giorni. E' altresì convocato su

richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione

è fatta mediante posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo,

e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e

dell'ora nonché le materie da trattare, almeno sette giorni

prima della riunione. Ha inoltre potestà di disciplinare lo

svolgimento della propria attività ed in particolare di

adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate

tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità

di garantire l'espressione del diritto di voto e delle

opinioni in merito alle delibere da adottare. =====

Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto

favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di

parità prevale il voto del Presidente. =====

Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto

dal Direttore. =====

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio. =====

Art. 19 Presidente e Vice Presidente =====

Il Presidente è eletto dall'Assemblea di Indirizzo. =====

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile
soltanto per un altro mandato. =====

Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei
confronti di terzi ed in giudizio. =====

Il Presidente: =====

a) convoca e presiede l'Assemblea di Indirizzo ed il
Consiglio di Amministrazione; =====

b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli
dall'Assemblea di Indirizzo e dal Consiglio di
Amministrazione; =====

c) propone al Consiglio la nomina del Direttore e l'eventuale
assunzione del personale; =====


d) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio,
per singoli atti o categorie di atti; =====

e) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche
e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare
rapporti di collaborazione a sostegno delle singole
iniziative della Fondazione. =====

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è
sostituito dal Vice Presidente. =====

Art. 20 Collegio dei Sindaci Revisori =====

Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea ed è



composto da tre membri scelti tra i Soci o tra esperti

esterni. Il Collegio nella sua prima riunione nomina il

Presidente. =====

Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo,

vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta

la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le

proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e

finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua

verifiche di cassa. Dura in carica tre anni con possibilità

di rielezione soltanto per un altro mandato. =====

I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del

Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea. =====

Art. 21 Direttore =====

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge tutti i

compiti di gestione della Fondazione. =====

Art. 22 Controversie =====

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la

validità l'interpretazione o la esecuzione dello statuto

sociale o tra soci, se non risolta dal Consiglio di

Amministrazione, potrà essere deferita alla decisione di un

collegio arbitrale formato da tre membri nominati secondo la

consuetudine e a norma del regolamento della Camera arbitrale

istituita presso la Camera di Commercio di riferimento e

delle leggi vigenti. =====

Art. 23 Tenuta dei libri =====

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, la
 Fondazione tiene i libri verbali delle sedute e delle
 deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di
 Amministrazione, del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché il
 libro dei soci della Fondazione. =====

I Libri della Fondazione sono consultabili da parte di
 chiunque ne faccia motivata richiesta. =====

Art. 24 Marchio =====
 La Fondazione adotta un proprio marchio. L'uso del marchio è
 tutelato e regolamentato. =====

Art.25 Scioglimento e devoluzione del patrimonio =====
 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa,
 il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione
 dell'Assemblea, ad altri enti che perseguano finalità
 analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. =====

Art.26 Foro Competente =====
 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere
 sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente
 statuto è competente il Foro di Oristano. =====

Art.27 Clausola di rinvio =====
 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le
 disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in
 materia. =====

Piras Ignazio =====
 Sulas Francesco =====



154

Sanna Salvatore =====

Mastinu Antonio =====

Mura Marco =====

Carta Mario Giannicola Gasparino =====

Tocca Salvatore =====

Secci Luigi =====

Gianni Fancello =====

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE
CHE SI RILASCIA PER USO *di parte*
CONSTA DI *Centocinquante* PAGINE.
NUORO

09 LUG. 2009

[Handwritten signature]

